

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

in persona del Dott. Paolo Gibelli, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
....., con l'avv.; (parte attrice),
contro

..... SPA, con l'avv. (parte convenuta),

OSSERVA

quanto segue

La causa concerne il compenso professionale spettante all'avvocato attore per aver assistito la società convenuta nel contesto di un'operazione commerciale internazionale che la stessa, nel 2012, aveva in programma di compiere con una controparte nigeriana. L'operazione consisteva in una colossale importazione di materiali ferrosi di scarto via mare. Nel novembre dell'anno in questione all'Avv. Gi. fu chiesto di redigere un contratto quadro di vigenza annuale che regolasse l'operazione detta. La richiesta venne direttamente dal legale rappresentante della convenuta Sig. Ba. che si recò presso lo studio del professionista genovese in compagnia della sig.ra Bo.

I fatti sopra sintetizzati sono pacifici. E' relativamente pacifico, comunque confermato per alcuni aspetti marginalissimi dall'istruttoria orale svolta, il seguito dei fatti. Vi furono scambio di corrispondenza e contatti esclusivamente tra il professionista e la Mai lo stesso contattò la controparte nigeriana. Una prima bozza sintetica fu consegnata dallo stesso cliente. Un testo contrattuale piuttosto articolato venne redatto in italiano dall'avv. Gi. e venne poi tradotto in inglese parrebbe da parte del cliente stesso, almeno in una prima versione. Il contratto fu sottoscritto dalle parti (24.11.12) venne inviata dalla Nigeria una lettera di conferma della sottoscrizione. L'affare tuttavia non ebbe mai compimento. Si trattava semplicemente di una truffa. La controparte nigeriana era inesistente o comunque assolutamente non in grado e non intenzionata a compiere l'operazione.

Nonostante l'avv. Gi. abbia già ricevuto Euro 10.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta, trattenendo la somma quale acconto, le parti sono in forte disaccordo sulla determinazione complessiva delle spettanze del difensore per l'opera svolta.

L'avv. Gi. reputa di aver diritto ad un compenso pari allo 0.15% del valore del contratto. Il valore suddetto viene calcolato considerando il fatto che l'incarico fu svolto allorché era già in vigore il DL 24.1.12 e, conseguentemente, la tariffa era stata soppressa. Nel relativo vuoto suddetto l'avv. Gi. stima il valore della pratica trattata sulla base dell'enorme valore che gli era stato prospettato quale oggetto del contratto (90 milioni di Euro per un anno di spedizioni) applicando poi allo stesso un coefficiente che ritiene dovuto per l'attività di "assistenza alla redazione del contratto". Tale coefficiente è sostanzialmente "ispirato" al punto F della soppressa tabella per la liquidazione di

attività stragiudiziale, quella di cui al DM del 2004, voce che prevedeva un compenso percentuale minimo sugli scaglioni più elevati dello 0,25%. Facendo applicazione del minor coefficiente dello 0,15% per l'intera (ma enorme) somma l'avv. Gi. determina la sua pretesa in oltre Euro 130 mila e da tale soglia non recede se non a nel contesto di proposte a titolo assolutamente transattivo mai accettate in causa.

Per suo contro la

rappresenta che il valore dell'operazione si rivelò inesistente (trattandosi di truffa);

lamenta, anche se in modo piuttosto generico e senza pervenir ad una specifica contestazione di negligence, che l'avv. Gu., ricercato per la sua esperienza nel contesto del commercio

internazionale, e per ciò preferito anche ai più validi legali del foro di Modena (sede legale della Fili Ba.) non si sia avveduto della truffa;

contesta il valore del contratto posto che il testo sottoscritto non conteneva precisi impegni in ordine alle quantità di materiale da negoziare;

evidenzia il carattere non straordinario dell'opera di consulenza/assistenza del professionista risoltasi, nella sostanza, della elaborazione di un documento contrattuale corrispondente a buone prassi, ma scevro dall'impegno su tematiche di particolare complessità tecnico giuridica.

La causa è quindi "di liquidazione" ed il Tribunale opina di liquidare come segue. Al caso si applica il DM 140/12

La liquidazione dei diritti è nella fattispecie attuale del tutto irrilevante mentre per gli onorari giudiziali si deve far conto per la maturazione del diritto dal compiuto incarico e tale momento è sicuramente successivo (come per il vero anche quello del conferimento dell'incarico) all'estate del 2012.

Vale quindi per la liquidazione il principio infra riportato Art. 3 Attività stragiudiziale

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Senza che sia tuttavia reperibile un riferimento numerico esatto.

Essendo pacifica l'assenza di contratto, abrogata la forza vincolante della tariffa, si può tuttavia far riferimento alla tariffa previgente quale mero uso e così farne un primo "impiego orientativo" da confrontare poi coi principi portati del detto art. 3, invece vigente.

A giudizio del Tribunale, in base alla soppressa tariffa, la prestazione avrebbe dovuto essere liquidata come di "consulenza" e non di "assistenza" e quindi con impiego delle voci previste per la redazione di parere scritto e non per l'assistenza a contratto.

L'assistenza alla contrattazione infatti implica che l'avvocato sia impegnato, similmente a quanto può avvenire per il notari, nel confronto professionale col tema dell'effettivo incontro di volontà contrattuali, compatibili, e da fondere in un regolarmente contrattuale unico. Nell'assistenza alla contrattazione, anche se tutela una sola parte, l'avvocato si confronta con una volontà contrattuale

effettiva. Riceve la materia grezza di volontà precontrattuali e la trasforma in dichiarazioni a beneficio dell'una o di ambo le parti. Anche ove si occupi della dichiarazione di una sola parte si deve confrontare con una reale problematica, anche economica, di accettazione o di controproposta.

Se invece il legale riceve da un cliente la prospettazione di una certa possibile attività contrattuale e si limita ad individuare uno schema negoziale astratto idoneo a disciplinarla consegnandolo al cliente egli non assiste effettivamente alla stipula ma si limita a rendere un parere avente ad oggetto il contratto più idoneo per regolare l'operazione che gli è stata prospettata. Lo schema negoziale redatto non è altro che un allegato al parere. Lo stesso non è frutto dell'indagine di una concreta volontà bilaterale.

L'inquadramento suddetto chiarisce, a giudizio del tribunale, il problema, molto dibattuto, del valore della pratica.

In termini di assistenza il valore della pratica è zero. Infatti al di là del dato del tutto formale della apparente sottoscrizione, l'affare non ebbe mai una reale consistenza, il valore del contratto non fu mai realmente alla portata del cliente, l'effettiva consistenza economica dell'operazione non iniziò mai a generale le molte problematiche che una simile movimentazione di capitale ordinariamente implica.

In termini di consulenza invece il valore dell'affare è quello dichiarato al professionista. Lo stesso infatti riceve unilateralmente il mandato a studiare uno schema negoziale per una determinata operazione (di un certo valore). Nel contesto della consulenza, tuttavia, il professionista resta estraneo al tema della reale realizzazione dell'operazione, in teoria potrebbe anche non sapere se il modello di contratto che redige sia per una reale operazione o meno. Detto questo, tuttavia, il valore della causa, sia pur dichiarato lo orienta nella considerazione delle tipologie contrattuali da porre in essere, delle tutele da adottare, nel livello di cura da dedicare a disposizioni di dettaglio, che, nel contesto di relevantissime negoziazioni possono essere di rilievo.

Si perviene quindi a poter esprimere una prima cifra di orientamento.

La consulenza scritta, a tariffario appena soppresso all'epoca dei fatti, indicava quale compenso un somma pari allo 0,065% del valore dell'affare.

Considerato il valore di Euro 90.000.000, posto che nessuna seria alternativa al prospettato valore annuo dell'affare è stata sostenuta, il compenso risulta Euro $90.000.000 \times 65/100 =$ Euro 58.500.

Non si reputa di dover liquidare nulla per lo studio della pratica. Non risulta infatti alcuno studio dell'operazione diverso e maggiore rispetto a quello implicito nella consulenza contrattuale in senso stretto già stimata. Effettivamente se l'operazione fosse stata studiata nella concretezza (e non solo nel modulo contrattuale) si sarebbero almeno tentati quei contatti con la controparte che avrebbero consentito quasi certamente l'insorgenza di sospetti sul realismo dell'operazione d'altra parte sorprendente per il solo fatto di prevedere la generazione con un solo contratto di un valore pari a circa 1/2000 del pil nigeriano dell'anno (petrolio compreso).

Ottenuta una liquidazione "tradizionale", ma, come detto, non più obbligatoria per la data di maturazione del credito, occorre fare applicazione dei criteri di cui all'art. 3 che si inseriscono come fattori di adattamento i criteri considerati dall'art. 3.

Escluso il valore (già considerato) il compenso viene quindi diviso per 5 e ridotto fino a zero o aumento fino alla quadruplicazione (tradizionale aumento massimo assoluto) a seconda della specifica voce considerata

L'importo riconosciuto è così ripartito ed adattato Omissis
Per l'epoca non era dovuto il rimborso forfetario.

La liquidazione in ragione della nota spese segue la depositata nota. Tuttavia per la fase istruttoria (dichiaratamente documentale) e di discussione (orale in udienza di breve durata) il valore si dimezza, mentre per quella introduttiva (nei confronti di una sola parte su fatto relativamente specifico) si riduce di 1/3. Ne segue potenziale condanna per Euro 7.500,00. Tuttavia, essendo la causa totalmente "in quantum", essendo stata largamente disattesa la pretesa attorea originaria, si procede anche a compensazione in caso eccezionale nella misura di 1/3.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281 sexies del c.p.c. ogni ulteriore domanda e contraria eccezione reietta:

CONDANNA parte convenuta a versare a parte attrice la somma di Euro 48.275,00 oltre IVA e CPA ed interessi legali dalla prima richiesta al saldo, con detrazione della somma di Euro 10.000,00 oltre interessi legali, a titolo di compensazione con quelli correnti sul dovuto;

CONDANNA la parte soccombente a rifondere a controparte le spese di lite nella misura computata in parte motiva di Euro 5000,00 oltre accessori di legge, compreso rimborso forfetario ed Euro 458,00 per esborsi non imponibili.

Così deciso in Genova il 12 giugno 2015. Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2015.